



Accademia delle Scienze Mediche di Palermo

STATUTO

(approvato in Assemblea del 22.11.2016)

Art. 1
<p>L'Accademia delle Scienze Mediche di Palermo, fondata nel 1621 con il titolo di «Accademia Jatrofisica», ha per scopo lo studio della Medicina, della Chirurgia e delle Scienze affini.</p> <p>L'Accademia è iscritta dall'11 agosto 2005 nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Palermo.</p>
Art. 2
<p>L'Accademia si compone al massimo di 40 Soci per ciascuna delle seguenti qualifiche: Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Emeriti; la variazione del predetto numero di Soci comporta la modifica dello Statuto.</p> <p>I Soci – Emeriti, Ordinari ed Onorari – sono nominati dal Presidente o su designazione dell'Assemblea dell'Accademia, o su proposta del Consiglio Direttivo con successiva ratifica dell'Assemblea.</p> <p>I Soci Ordinari vengono scelti tra i Soci Onorari.</p> <p>I Soci Onorari devono aver conseguito la laurea magistrale da almeno un triennio.</p> <p>Su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci Ordinari che hanno superato il 75° anno di età possono essere trasferiti alla categoria dei Soci Emeriti con atto del Presidente o del Consiglio Direttivo.</p>
Art. 3
<p>Sono organi dell'Accademia: Il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è costituito da: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice segretario, il Tesoriere.</p>
Art. 4
<p>Il Presidente, di norma, è eletto tra i soci Ordinari.</p> <p>Il Vice presidente e i rimanenti componenti del Consiglio Direttivo sono eletti fra i Soci dell'Accademia.</p> <p>Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.</p> <p>Ai fini delle predette procedure di elezione, comunque, l'elettorato attivo e passivo è costituito dai Soci (Emeriti, Ordinari, Onorari).</p>
Art. 5
<p>Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia.</p> <p>Il Presidente, pertanto, rappresenta ufficialmente l'Accademia per qualunque funzione, atto, attività, relazioni interne ed esterne e con soggetti terzi, ritenute necessarie e nell'interesse della stessa.</p> <p>Il Presidente, di norma, propone o designa le eventuali cariche anche quelle non previste dal presente statuto.</p> <p>Nei casi d'impedimento o di assenza, il Presidente sarà sostituito dal Vice-presidente o, nel caso di indisponibilità di quest'ultimo, da un componente del Consiglio Direttivo.</p>
Art. 6
<p>Il Segretario cura i lavori preparatori delle adunanze, redige i processi verbali e, d'intesa con il Presidente, svolge ogni funzione utile per il funzionamento dell'Accademia rispettando, comunque, lo statuto dell'Accademia. Il Vice-Segretario collabora con il Segretario e, in caso di assenza di quest'ultimo, ne svolge le funzioni.</p>
Art. 7
<p>Il Consiglio Direttivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) esercita l'amministrazione ordinaria; b) propone nuovi Soci; c) delibera su studi e comunicazioni da inserire negli atti; d) prepara il conto consuntivo e il bilancio preventivo che trasmette ai Revisori dei Conti perché possano riferirne all'Assemblea; e) prende in esame le proposte che interessano gli studi scientifici dell'Accademia e, per mezzo del Presidente, ne riferisce nelle adunanze Ordinarie e Straordinarie; f) propone attività culturali; g) provvede a tutto ciò che è utile per il buon andamento del sodalizio.

Art. 8
Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente, con invito del Segretario, quando necessario. Alle adunanze del Consiglio Direttivo può partecipare, su invito del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9
I Soci Ordinari e Onorari hanno l'obbligo di intervenire alle adunanze dell'Accademia e di prendere parte ai lavori.
Art. 10
Il Socio Ordinario che per motivi di salute non può partecipare regolarmente alle adunanze dell'Accademia, acquisirà la qualifica di Socio Emerito con provvedimento del Presidente. Ai fini della determinazione del numero legale, richiesto per la validità delle adunanze, si tiene conto anche dei Soci Emeriti presenti. I seggi di Socio Ordinario che dovessero rimanere vacanti, anche per trasferimento di Soci alla categoria degli Emeriti, sono disponibili per nuove nomine.
Art. 11
Il Socio Ordinario o Onorario che, per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente articolo, non partecipi per un triennio alle adunanze dell'Accademia, sarà dichiarato decaduto.
Art. 12
Tutti i Soci hanno il diritto di intervento nelle adunanze, proporre e comunicare le proprie memorie e ricerche, esporre quanto ritenuto utile in ambito scientifico, proporre iniziative culturali o altre per il buon andamento dell'Accademia, prendere parte alle discussioni.
Art. 13
Le convocazioni per individuare cariche di servizio, o per procedere a nomine di nuovi Soci dell'Accademia, si effettuano quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano utile nell'interesse delle attività dell'Accademia.
Art. 14
L'Assemblea è regolarmente costituita quando vi partecipi un numero di Soci uguale o superiore al 30% dei Soci Ordinari tenendo anche conto dei Soci Emeriti ed Onorari presenti. Per l'elezione sia del Presidente che del Consiglio Direttivo, l'Assemblea è regolarmente costituita quando in prima convocazione vi partecipi un numero di Soci pari alla metà più uno dei Soci Ordinari e Onorari tenendo anche conto dei Soci Emeriti presenti. In seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti purché uguale o superiore al 20% dei Soci Ordinari. Viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 15
Il Vice-presidente è eletto secondo le norme di cui al precedente articolo.
Art. 16
Il patrimonio dell'Accademia può essere costituito da beni mobili, immobili, collezioni librerie. Per le proprie finalità l'Accademia può accogliere lasciti e donazioni, istituire fondazioni, promuovere iniziative di fund raising (anche finalizzate a premi e/o borse di studio), svolgere ogni altra attività utile all'incremento patrimoniale e allo svolgimento di ogni attività del sodalizio. Al fine di conseguire economia di costi, l'Accademia potrà, su base convenzionale, sviluppare o gestire attività di supporto e/o di servizio per altre istituzioni o soggetti pubblici o privati. Successivamente all'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea (anche nella medesima seduta), delibererà per tutte le categorie di Soci, sia l'entità della quota associativa annuale, sia le modalità di riscossione, prevedendo l'eventuale diversificazione tra le citate categorie. La quota, una volta deliberata, potrà essere variata a seguito di nuova delibera assembleare. Il Socio (Emerito, Ordinario, Onorario) non in regola con il versamento della quota associativa annuale non è eleggibile, né nominabile per cariche sociali e non ha diritto al voto in Assemblea. Il Socio (Emerito, Ordinario, Onorario) che per un triennio non assolve all'obbligo della contribuzione della quota sociale, sarà dichiarato decaduto.

Art. 17
<p>L'Assemblea si svolge almeno due volte all'anno, e comunque ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente, o il Consiglio, o lo chiedano almeno cinque Soci di cui almeno due della categoria dei Soci Ordinari.</p> <p>Per le adunanze sarà inviato invito a ciascun Socio tramite posta elettronica; in casi eccezionali, valutati dal Presidente, potranno essere utilizzati altri sistemi di comunicazione.</p> <p>L'invito, a firma del Presidente o del Vice-Presidente o del Segretario, conterrà l'ordine del giorno.</p>
Art. 18
<p>Alle adunanze per le nomine, o altre incombenze funzionali, partecipano tutte le categorie di Soci. Le adunanze, gli incontri di studio ed eventuali altre riunioni, per iniziative culturali promosse dall'Accademia, sono aperte al pubblico.</p>
Art. 19
<p>Ogni tipologia di votazione prevista dal presente statuto si svolge in maniera palese, o a scrutinio segreto qualora richiesto dalla maggioranza dei presenti all'adunanza.</p>
Art. 20
<p>L'assemblea è diretta dal Presidente che provvederà, quando ritenuto utile o richiesto, a dare la parola. Il Presidente ha facoltà di togliere la parola quando la giudichi inopportuna.</p>
Art. 21
<p>Nella prima adunanza di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per discutere e predisporre il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso. Tali bilanci sono trasmessi al Collegio dei Revisori per acquisire lo specifico parere; il Collegio predispone e rende il proprio parere entro 45 giorni dalla ricezione della predetta documentazione.</p>
Art. 22
<p>Nella prima Assemblea dell'anno, il Consiglio Direttivo, anche per il tramite del Presidente, o del Tesoriere, o del Segretario, illustra il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo per l'anno in corso, dando lettura della specifica relazione al bilancio del Collegio dei Revisori.</p> <p>Successivamente l'Assemblea, su invito del Presidente, procederà all'approvazione dei bilanci.</p> <p>Durante tale Assemblea il Presidente (o il Vice Presidente o il Segretario) presenta, anche per il tramite di apposita relazione, le attività, i lavori svolti, le pubblicazioni prodotte ed ogni altra iniziativa ed azione condotta dall'Accademia nell'anno precedente.</p>
Art. 23
<p>L'assemblea nomina cinque Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, scegliendoli, di norma, tra i Soci. I Revisori dei Conti rimangono in carica per un triennio e sono rinnovabili.</p> <p>I Revisori dei Conti esprimono parere sui bilanci e riferiscono, per iscritto, al Presidente ed all'Assemblea sull'andamento dell'amministrazione.</p>
Art. 24
<p>Entro il mese di aprile di ogni anno il Presidente trasmetterà al Magnifico Rettore dell'Università di Palermo, una relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente.</p>
Art. 25
<p>L'Accademia, in ragione dei mezzi finanziari disponibili e con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio direttivo, può elargire premi o contributi per lavori ed attività scientifiche significative, o per iniziative, o per memorie, o come sostegno una tantum per ricerche scientifiche originali ed innovative.</p> <p>L'aggiudicazione dei premi e contributi (in denaro, medaglia, targhe, pergamene o altro) sarà disciplinata da specifici regolamenti.</p>
Art. 26
<p>L'Accademia pubblica lavori scientifici e il resoconto delle attività per mezzo della propria rivista dal titolo "<i>Atti dell'Accademia delle Scienze Mediche</i>" (ISSN 0394-8811), di norma con periodicità biennale.</p> <p>Rivista e lavori scientifici possono essere pubblicati in proprio o in collaborazione con altri editori.</p>

Art.27

L'Accademia delle Scienze Mediche (C.F. 80022960829) istituzione dell'Università degli Studi di Palermo, ha sede all'interno del Policlinico "P. Giaccone", via del Vespro 125, 90127 Palermo.

Altra sede potrà essere identificata - su proposta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Rettore dell'Università di Palermo - con approvazione dell'Assemblea, qualora tale sede sia ritenuta più consona e/o più funzionale per le attività dell'Accademia.

Art. 28

Per le modifiche dello Statuto dell'Associazione occorre la presenza, in Assemblea, di un numero di Soci uguale o superiore ai tre quarti dei Soci Ordinari, tenendo anche conto dei Soci Emeriti ed Onorari presenti, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai fini del raggiungimento del numero legale per la validità delle Assemblee, ciascun Socio può ricevere fino a un massimo di due deleghe.

Art.29

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto l'Accademia procederà a rinnovare le cariche secondo le norme precedentemente stabilite.